



STATUTO UNASCA

Testo approvato dai congressisti aventi diritto

al voto il 3 dicembre 2011 in Roma

TITOLO I

COS'E' L'UNASCA

Art. 1

DENOMINAZIONE

1.1- L'Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica – UNASCA - è una associazione organizzata ed articolata in due settori ma costituente un'espressione unitaria, che riunisce le seguenti imprese:

- 1) autoscuole e scuole nautiche;
- 2) studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

L'UNASCA non ha finalità di lucro.

La sua durata è illimitata.

Essa ha la sede sociale in Roma.

1.2- Il marchio dell'UNASCA, definito dal Comitato di Presidenza e di Coordinamento, è depositato presso l'ufficio brevetti del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato.

Gli Organi Nazionali, Regionali e Provinciali hanno il diritto di utilizzare il marchio UNASCA esclusivamente sui loro atti statutari, sui quali deve essere obbligatoriamente riportato.

Gli Organi Provinciali o Regionali devono obbligatoriamente aggiungere al marchio dell'UNASCA la dicitura "Segreteria Provinciale" o "Segreteria Regionale".

L'uso del marchio da parte di soggetti differenti da quelli appena indicati o, comunque, per finalità diverse da quanto precede, deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dal Comitato di Presidenza e di Coordinamento.

Deve parimenti essere autorizzato per iscritto dal Comitato di Presidenza e di Coordinamento l'uso del nome UNASCA fuori dai casi espressamente previsti dal presente Statuto.

Qualsiasi forma di pubblicazione, distribuzione e diffusione di materiale promozionale, divulgativo o di comunicazione anche multimediale, che preveda l'uso del marchio e/o del nome UNASCA potrà avvenire esclusivamente nel pieno rispetto di quanto stabilito dal Regolamento.

Gli associati sono obbligati ad informare i Segretari Nazionali dell'UNASCA di ogni uso del marchio non autorizzato, improprio o non conforme alle finalità dell'Associazione.

Le imprese Associate hanno la facoltà di apporre la dicitura "Associato UNASCA" sulla propria carta intestata ed ad esclusivo uso della propria attività.

Art. 2

FINALITA'

L'UNASCA afferma la propria assoluta autonomia ed indipendenza da qualsiasi influenza esterna; è apartitica, e non può avere vincoli con movimenti politici, può aderire ad enti ed organizzazioni di carattere regionale, nazionale ed internazionale e può promuovere la formazione di associazioni e/o federazioni nazionali ed internazionali in armonia con i propri principi, ispirazioni e scopi sociali, su deliberazione della Direzione Nazionale.

L'UNASCA, nell'interesse degli associati, si propone di agevolare le imprese e gli operatori rappresentati nell'espletamento della propria attività, di tutelarne gli interessi economici, professionali e morali nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, le organizzazioni economiche, politiche, sindacali ed i privati nonché di promuovere la più idonea tutela delle peculiarità strutturali, sociali e culturali della categoria, anche costituendosi ove ritenuto opportuno a mezzo di procuratori in procedimenti giudiziari, al fine di tutelare gli interessi delle categorie rappresentate.

L'UNASCA, nell'interesse della categoria, si propone di valorizzare l'etica professionale degli associati, di promuoverne e di curarne la valorizzazione professionale e l'aggiornamento, di sensibilizzare gli associati in

ordine alla consapevolezza del proprio ruolo socio-economico e di curarne l'informazione relativamente ai problemi generali della categoria; si propone, altresì, di promuovere la solidarietà, la collaborazione e le relazioni tra i singoli operatori associati, anche per la risoluzione dei problemi di comune interesse. L'Associazione si propone inoltre di svolgere, ove ritenuto opportuno, analisi statistiche che ineriscano aspetti generici e/o specifici dei settori rappresentati.

L'UNASCA, nell'interesse della collettività, si fa sostenitrice e promotrice di campagne volte a sensibilizzare, promuovere, divulgare l'educazione e la sicurezza nelle strade, anche attraverso forme di cooperazione, collaborazione e sinergia con la Pubblica Amministrazione, vista l'elevata specializzazione e competenza raggiunta a livello teorico, tecnico e pratico degli operatori associati;

Per il raggiungimento di tali fini, l'UNASCA si propone di svolgere le seguenti funzioni:

- a) assolvimento dei compiti demandati all'associazione da leggi o da altre fonti normative anche regionali o locali o, comunque, derivanti da apposite Convenzioni stipulate con la Pubblica Amministrazione anche in materia di educazione e sicurezza stradale e, comunque, inerenti materie di pertinenza della categoria;
- b) formulazione di proposte di legge e normative ai competenti organi politici volte tra l'altro, a semplificare e snellire i rapporti cittadino/pubblica amministrazione, a unificare, anche a livello europeo, le discipline attinenti la formazione dei conducenti e la circolazione dei veicoli, a promuovere e a tutelare l'attività professionale delle categorie rappresentate;
- c) organizzazione, diretta o indiretta, di ricerche, studi, dibattiti, convegni, ma anche di eventi, manifestazioni, *workshop* su temi di interesse della categoria, sia per favorire l'aggiornamento giuridico - normativo degli associati, sia come momento di incontro e di relazione tra i singoli associati stessi; gli studi e le pubblicazioni risultanti dalle attività indicate potranno essere oggetto di cessione a terzi;
- d) divulgazione adeguata sia nei confronti dei terzi che degli associati, anche con il ricorso ai mass media, al proprio sito *web* e tramite iniziative editoriali, di tutte le novità normative di interesse della categoria, di tutte le iniziative e le attività da realizzare e realizzate; pubblicazione di un proprio periodico, per le medesime finalità e per promuovere la vita associativa;
- e) eventuale promozione e sostegno di servizi di assistenza e consulenza ai soci per tutte le problematiche inerenti l'espletamento della propria attività, con esplicita esclusione di esercizio dell'attività riservata agli iscritti in albi professionali (come disciplinato, in particolare, dal d.l. 3/5/1991 n. 143 convertito in legge 5/7/1991 n. 197 e della legge 31/12/1996 n. 675 e succ. modifiche ed integrazioni).

Tali funzioni potranno essere svolte direttamente dall'UNASCA oppure indirettamente mediante la costituzione ed articolazione in appositi enti o con il ricorso ad enti esterni nonché professionisti o società di consulenza.

Art 3

LIBERTA' ASSOCIATIVA E CODICE ETICO

ai sensi della legge 11 novembre 2011, n. 180

Le imprese associate e i loro rappresentanti riconoscono, tra i valori fondati dell'associazione, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza.

Le imprese associate respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell'ordine e le istituzioni, denunciando, ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi.

Il mancato rispetto del codice etico, approvato dalla Direzione Nazionale su proposta dei Consigli Nazionali di settore, e dei doveri degli associati è sanzionato nei termini previsti dal presente statuto e dallo stesso codice etico.

Art. 4

ISCRIZIONE

4.1.1. - Possono essere Associate:

1. le imprese esercenti l'attività principale di autoscuola e/o scuola nautica;
2. le imprese esercenti l'attività principale di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa e deve essere presentata alla Segreteria Provinciale o al Fiduciario di settore competente per territorio o, in mancanza di questi, inoltrata direttamente al Comitato di Presidenza e di Coordinamento.

Nella domanda deve essere indicato, pena l'inammissibilità della stessa, il titolare, il legale rappresentante dell'impresa e il rappresentante ai fini associativi.

In caso di variazione del titolare o legale rappresentante dell'impresa o del rappresentante ai fini associativi deve esserne data comunicazione scritta sia alla Segreteria Provinciale di settore che al Comitato di Presidenza e di Coordinamento.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- copia del certificato di iscrizione al registro delle imprese;
- copia della documentazione comprovante la rappresentanza ai fini associativi, nonché dell'eventuale ulteriore documentazione stabilita nel Regolamento.

Non può essere iscritta o rimanere iscritta all'Associazione UNASCA un'impresa che faccia parte di altra associazione, ente od organismo che persegua finalità o interessi ritenuti contrastanti con quelli di UNASCA.

La Segreteria Provinciale di settore, salve le previsioni di cui all'articolo 4.1.2, deve esaminare la domanda, verificare il possesso dei requisiti e comunicare l'esito all'impresa interessata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione. La Segreteria Provinciale decide con deliberazione ai sensi dell'art.8.2 del presente Statuto, salve le previsioni di cui all'articolo 4.1.2.

Nello stesso modo procede il Comitato di Presidenza e di Coordinamento per gli altri casi. La rappresentanza a fini associativi è ammessa esclusivamente nei casi tassativamente elencati di seguito, e con le seguenti modalità:

- per le imprese individuali potrà assumere la veste di rappresentante a fini associativi esclusivamente il titolare dell'impresa od un suo familiare entro il secondo grado di parentela o affinità, purché quest'ultimo sia collaboratore familiare denunciato agli Enti di Previdenza ed Assistenza o assunto con rapporto di lavoro subordinato;
- per le società potranno assumere la veste di rappresentante a fini associativi esclusivamente i soci nel caso di S.n.c., S.a.s. e cooperative; gli amministratori nel caso di società di capitali.

Con il Regolamento sono chiariti i requisiti minimi di partecipazione attiva all'impresa richiesti al rappresentante ai fini associativi della stessa. In nessun caso sono ammesse deleghe.

4.1.2.- Il Comitato di Presidenza e di Coordinamento effettua verifiche in ordine alla regolarità delle procedure di iscrizione, accettate e rifiutate, da parte delle Segreterie Provinciali ed ha -in ogni caso- il diritto di respingere, con proprio motivato giudizio, entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera della Segreteria Provinciale, l'adesione già deliberata da una Segreteria Provinciale.

In caso di accettazione dell'iscrizione, l'impresa deve provvedere al versamento delle quote associative entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione del parere favorevole, ed in tal caso, l'iscrizione è efficace dal giorno in cui è stato o è effettuato il versamento delle quote.

La tessera sociale è emessa dalla Sede Nazionale dopo il ricevimento delle quote.

La Segreteria Provinciale deve comunicare i dati della nuova associata al Comitato di Presidenza e di Coordinamento.

L'iscrizione implica accettazione del presente Statuto, del Regolamento e del Codice Deontologico di settore e del Codice Etico dell'Associazione.

L'adesione all'associazione è tacitamente rinnovata di anno in anno in assenza di disdetta da inviare entro il 20 dicembre di ogni anno a mezzo raccomandata alla Segreteria Provinciale di settore, e per conoscenza alla Sede Nazionale, o, in mancanza di questa, al Comitato di Presidenza e di Coordinamento.

Il rappresentante ai fini associativi dell'impresa deve attendere 90 (novanta) giorni dalla data della deliberazione di iscrizione per essere eleggibile ad ogni carica sociale, salvi i casi di formazione o di ricostituzione della Segreteria Provinciale di settore. Tale disposto non si applica nel caso di variazione del rappresentante ai fini associativi di un'impresa iscritta da oltre 90 giorni.

4.2- Le quote associative si distinguono in:

- quota nazionale,
- quota nazionale integrativa,
- quota provinciale.

Esse sono annuali e si intendono per anno solare.

Entro il 30 ottobre di ogni anno la Direzione Nazionale delibera sia l'importo della quota associativa nazionale che quello della quota nazionale integrativa, su proposta del Comitato di Presidenza e di Coordinamento.

Gli Associati che intendono beneficiare delle attività di entrambi i settori, sono tenuti al versamento congiunto della quota nazionale per il settore di iscrizione, nonché della quota nazionale integrativa per l'altro settore. L'iscritto che ha versato la quota integrativa diviene socio anche per l'ulteriore settore, con gli effetti indicati nel Regolamento, nel quale sono stabiliti :

- l'entità massima della quota nazionale integrativa;
- i diritti e doveri associativi derivanti dal versamento della quota nazionale integrativa.

Entro il 30 novembre di ogni anno, di conseguenza, le Unioni Provinciali deliberano, secondo quanto stabilito dal Regolamento, l'importo della quota associativa provinciale e ne danno comunicazione alla Sede Nazionale.

Gli Associati che non provvedono al versamento delle quote entro il 28 febbraio di ogni anno, sono automaticamente sospesi da tutti i diritti associativi e dai benefici derivanti da accordi e/o convenzioni stipulati dall'UNASCA.

La sospensione ha durata massima di due mesi, salvo che non sia effettuato il saldo della quota.

Gli Associati che al 30 aprile di ogni anno non hanno versato le quote decadono di diritto dalla qualità di Associato.

Le competenti Segreterie hanno diritto al recupero delle quote e di altre eventuali obbligazioni.

Il saldo delle quote non può essere effettuato nel corso dei lavori assembleari.

Le quote nazionali devono essere tassativamente inviate dalle Segreterie Provinciali alla Sede Nazionale secondo le modalità e termini stabiliti dal Regolamento.

Art.5

SANZIONI

5.1 - Salvo il caso di sospensione di cui all'articolo precedente, la sospensione dalla qualità di Associato è deliberata ai sensi dell'art. 9.8.3 per:

- violazione del presente Statuto o del Regolamento accertata in contraddittorio tra le parti.

Inoltre il Presidente, ai sensi dell'art. 9.1.3, dispone la sospensione dell'iscritto in via cautelativa per provvedimenti detentivi e/o di rinvio a giudizio per fatti dolosi in contrasto con il presente Statuto o con le finalità di cui all'art. 2.

La decadenza dalla qualità di Associato è deliberata dall'organo competente per:

- 1) scioglimento dell'Associazione;
- 2) disdetta ai sensi dell'art. 4;
- 3) morosità, quando al 30 aprile la quota associativa non è stata versata;
- 4) grave inadempienza agli obblighi derivanti dal presente Statuto accertata in contraddittorio tra le parti.

5.2 - Le violazioni del presente Statuto o del Regolamento da parte del singolo Associato, previo accertamento, sono sanzionate, in base alla loro gravità, con la sospensione o con la decadenza dalla qualità di Associato.

Art. 6

IL PATRIMONIO DELL'UNASCA

Il patrimonio dell'UNASCA è costituito:

- a) dalle quote annuali;
- b) da sottoscrizioni e contributi volontari;
- c) da beni mobili e immobili.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE CENTRALE

Art. 7

I SETTORI

I settori rappresentati dall'UNASCA sono:

- 1) autoscuole e scuole nautiche;
- 2) studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

ART. 8

GLI ORGANI

8.1 - Gli organi dell'UNASCA si distinguono in base ai seguenti criteri:

- territoriale:
 - o centrali;
 - o periferici;
- composizione:
 - o collegiali;
 - o individuali/monocratici;
- durata e stabilità:
 - o ordinari/permanenti;
 - o straordinari/temporanei;
- competenze e poteri:
 - o istituzionali/di governo;
 - o di gestione/esecutivi;
 - o di controllo.

In particolare, sono organi istituzionali o di governo gli organi che hanno poteri deliberativi, decisori, di indirizzo che decidono e determinano l'orientamento, la politica, gli obiettivi dell'Associazione.

Gli organi di gestione hanno competenze esecutive ed attuative, sotto il profilo organizzativo - gestionale, delle direttive impartite dagli organi di governo.

Gli organi di controllo svolgono funzioni di supervisione, vigilanza e verifica sugli atti e sull'attività degli organi di governo e di gestione.

8.2 - Le sedute degli organi collegiali UNASCA sono convocate mediante spedizione a mezzo raccomandata o attraverso strumenti definiti dal Regolamento, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.

Per il Congresso Nazionale la convocazione deve essere spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della seduta.

La convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno nonché il luogo, data e ora della riunione.

In caso di urgenza, con esclusione della convocazione del Congresso Nazionale, l'avviso di convocazione è inviato a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica in deroga al termine previsto.

Le sedute degli organi collegiali UNASCA sono regolarmente costituite se è presente la maggioranza semplice dei componenti, ovvero la metà più uno.

Le deliberazioni degli organi collegiali UNASCA sono valide se approvate a maggioranza semplice, ovvero la metà più uno dei presenti.

In caso di parità, il voto di chi presiede l'organo vale doppio.

In nessun caso sono ammesse deleghe.

8.3 - Nel corso di qualunque operazione di votazione e scrutinio, è espressamente preclusa ai candidati nonché ai parenti ed agli affini dei candidati entro il terzo grado, la possibilità di ricoprire la carica di scrutatore e/o Presidente di Seggio.

ART. 9

ORGANI NAZIONALI

ART. 9.1

IL PRESIDENTE

9.1.1 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti, ferme restando le prerogative previste in tema di delega di rappresentanza all'articolo 9.4.

È imparziale garante dell'osservanza dello Statuto, del Regolamento, del Codice Deontologico di settore e vigila sul buon andamento dell'Associazione.

9.1.2 - Nell'esecuzione del proprio mandato il Presidente:

- presiede e convoca il Congresso, la Direzione Nazionale ed il Comitato di Presidenza e di Coordinamento, e, su mandato di quest'ultimo, indice le elezioni sul territorio;
- chiama gli aventi diritto a far parte degli Organi Nazionali.

9.1.3 - Quale imparziale garante dell'osservanza dello Statuto, del Regolamento e del Codice Deontologico di settore, il Presidente in via cautelativa sospende dall'eventuale carica ricoperta l'Associato a carico del quale si accerti - con elementi idonei, precisi, concordanti e documentati- che siano stati adottati dall'Autorità Giudiziaria provvedimenti detentivi e/o di rinvio a giudizio per fatti dolosi, ai sensi dell'art. 5.1.

Il medesimo provvedimento di sospensione viene emanato dal Presidente nei confronti dell'Associato che assuma comportamenti connotati da estrema gravità e che si pongano, in ogni caso, in estremo contrasto con la Deontologia Professionale e/o con deliberazioni degli Organi Nazionali.

A seguito della sospensione cautelare decisa dal Presidente, la documentazione rilevante e gli atti emanati devono essere trasmessi al Collegio dei Probiviri entro 10 (dieci) giorni dalla formalizzazione del provvedimento di sospensione.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di trasmissione del provvedimento di sospensione il Collegio dei Probiviri può ratificare il provvedimento cautelare emesso dal Presidente.

La mancata ratifica del provvedimento è motivo di decadenza (con effetto retroattivo) del provvedimento di sospensione dalla scadenza del 35° (trentacinquesimo) giorno dalla data di trasmissione del provvedimento di sospensione al Collegio dei Probiviri.

9.1.4 - Terminato il proprio mandato, il Presidente partecipa a vita, con diritto di voto, al Congresso Nazionale.

9.1.5 - Per l'attuazione dei propri compiti il Presidente può avvalersi della collaborazione dei componenti del Comitato di Presidenza e di Coordinamento e può proporre al Comitato di Presidenza e di Coordinamento la nomina di un Responsabile di Segreteria.

9.1.6 - In caso di assenza o impedimento, il Presidente verrà sostituito per un periodo massimo di 6 (sei) mesi dal Presidente del Collegio dei Probiviri.

In caso di dimissioni del Presidente, il Presidente del Collegio dei Probiviri lo sostituisce e nel termine massimo di 2 (due) mesi convoca il Congresso straordinario per la nomina del nuovo Presidente.

ART. 9.2

IL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è costituito da tutti gli Associati.

Il Congresso Nazionale determina le linee e gli orientamenti generali dell'UNASCA, dibatte i problemi delle categorie appartenenti all'UNASCA, elegge a scrutinio segreto il Presidente, il Collegio dei Probiviri con il relativo Presidente ed il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e dei Bilanci e delibera l'eventuale scioglimento dell'UNASCA ai sensi dell'articolo 15.2 del presente Statuto.

Le delibere assunte dal Congresso Nazionale hanno immediata portata applicativa per tutti gli organi dell'Associazione e per tutti gli Associati.

Il Congresso Nazionale si riunisce, in via ordinaria, ogni 4 (quattro) anni.

Il Congresso Nazionale è convocato dal Presidente, su mandato del Comitato di Presidenza e di Coordinamento che stabilisce anche la sede, la data e l'ordine del giorno.

Le candidature alla carica di Presidente possono essere presentate esclusivamente qualora sottoscritte almeno dal 10 % degli aventi diritto al voto nonché, per accettazione, dai candidati.

Hanno diritto di voto:

- i componenti del Comitato di Presidenza e di Coordinamento;
- i componenti delle Segreterie Nazionali di settore;
- i coordinatori Regionali o Interregionali;
- i Segretari provinciali;
- i Delegati territoriali alla Direzione Nazionale.
- i Delegati Provinciali di settore, nel numero stabilito dalla Direzione Nazionale;
- gli Ex Presidenti e coloro ai quali viene attribuita dalla Direzione Nazionale carica onorifica con specifica previsione.
-

ART. 9.3

LA DIREZIONE NAZIONALE

9.3.1 – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO.

La Direzione Nazionale è costituita da:

- i componenti del Comitato di Presidenza e di Coordinamento;
- i componenti delle Segreterie Nazionali di settore;
- i Delegati territoriali di settore alla Direzione Nazionale;

La Direzione Nazionale è convocata, almeno 2 volte l'anno, dal Presidente, d'intesa con il Comitato di Presidenza e di Coordinamento, che ne stabiliscono di comune accordo l'ordine del giorno.

9.3.2. ELEZIONE DEI DELEGATI TERRITORIALI DI SETTORE

I Delegati Territoriali di settore sono eletti in numero di 9 (nove) per ciascun settore. L'elezione avviene nei Consigli Nazionali Congressuali con riferimento alle 9 (nove) aree territoriali definite dal Comitato di Presidenza e di Coordinamento con il voto dei Coordinatori Regionali o interregionali, Segretari Provinciali e dei Consiglieri Nazionali eletti nelle specifiche aree territoriali di riferimento.

Possono candidarsi alla carica di Delegato Territoriale di settore di ciascuna area territoriale solo i Segretari Provinciali e i Consiglieri Nazionali eletti nell'area medesima.

In caso di dimissioni di un Delegato Territoriale di settore, ovvero di suo impedimento o altra causa, il relativo posto in Direzione Nazionale rimane vacante senza possibilità di sostituzione e/o delega fino a nuova elezione da tenersi nel primo Consiglio Nazionale di settore successivo.

9.3.3 – FUNZIONI.

La Direzione Nazionale:

- determina il numero dei delegati provinciali al Congresso;
- nomina, su proposta del Comitato di Presidenza e di Coordinamento, il Segretario Amministrativo;
- delibera, quale organo di secondo grado, sui ricorsi proposti avverso le determinazioni assunte dal Collegio dei Probiviri;
- approva, obbligatoriamente, il rendiconto economico e finanziario – formato dal bilancio consuntivo e dal bilancio preventivo redatti dal Segretario Amministrativo Nazionale – nei termini previsti dal Regolamento;
- esamina i bilanci settoriali, preventivo e consuntivo, che verranno approvati dai relativi componenti del settore corrispondente;
- conferisce, ove ritenuto opportuno, cariche onorifiche, attestati di benemerenzza e borse di studio su esplicita proposta degli Organi dell'Associazione;
- valuta, delibera e stabilisce le modalità di adesione da parte di altre associazioni e/o consorzi, o, su proposta del Comitato di Presidenza e di Coordinamento, di imprese di particolari caratteristiche strutturali esercenti una delle attività rappresentate, fissandone i criteri ed i limiti di partecipazione e rappresentanza all'interno dell'Associazione;
- stabilisce e determina le modalità di affiliazione e partecipazione dell'UNASCA a consorzi ed organizzazioni nazionali ed internazionali;
- delibera su esplicita proposta del Comitato di Presidenza e di Coordinamento le indennità ed i rimborsi spese per l'espletamento degli incarichi.

La Direzione Nazionale, inoltre, discute, vaglia e delibera:

- il Regolamento per l'esecuzione dello Statuto, con voto favorevole di almeno due terzi dei presenti;
- il Codice Etico dell'Associazione, con voto favorevole di almeno due terzi dei presenti;
- le problematiche che riguardano i rapporti tra le categorie rappresentate;
- entro il 30 ottobre di ogni anno l'importo della quota associativa nazionale e della quota integrativa su proposta del Comitato di Presidenza e di Coordinamento.
-

ART. 9.4

IL COMITATO DI PRESIDENZA E DI COORDINAMENTO

9.4.1- COMPOSIZIONE.

Il Comitato di Presidenza e di Coordinamento è composto da:

- il Presidente, che ne convoca e presiede le sedute;
- i Segretari Nazionali di settore;
- i Vice Segretari Nazionali di settore;

Alle sedute del Comitato di Presidenza e di Coordinamento partecipano inoltre, senza diritto di voto:

- il Segretario Amministrativo Nazionale,
- il Responsabile di Segreteria, qualora espressamente invitato.

9.4.2- FUNZIONI.

Il Comitato di Presidenza e di Coordinamento ha funzione di direzione dell'UNASCA ed è l'organo esecutivo dell'Associazione rispondendo della propria attività al Congresso ed alla Direzione Nazionale. Gli atti emanati dal Comitato di Presidenza e di Coordinamento vengono sottoscritti da uno o più componenti del Comitato medesimo che ne assume/assumono la responsabilità ai sensi del codice civile.

Il Comitato di Presidenza e di Coordinamento:

- a) è responsabile dell'organizzazione interna della Sede Nazionale;
- b) delibera sulle questioni inerenti la gestione della struttura e l'organizzazione generale dell'Associazione;
- c) nel rispetto dell'articolo 9.1.1. e con propria delibera motivata può delegare la rappresentanza legale di UNASCA di fronte ai terzi per specifici atti ed attività ad un componente dello stesso Comitato di Presidenza e di Coordinamento;
- d) delibera sui contributi straordinari o di settore proposti dai Consigli Nazionali di settore;
- e) dirige e svolge funzione di Comitato di Redazione dell'organo di stampa dell'Associazione, nominandone il Direttore Responsabile;
- f) è responsabile delle pubblicazioni ufficiali dell'UNASCA;
- g) delibera sui contratti pubblicitari;
- h) promuove convenzioni;
- i) delega compiti specifici ad uno o più dei suoi componenti che ne assumono la rappresentanza esclusiva e circoscritta in relazione alla delega ricevuta;
- j) coordina l'attività dei Settori;
- k) provvede all'assunzione di personale fissandone compiti e retribuzioni;
- l) determina le zone di competenza dei Coordinatori Regionali o Interregionali e le modalità ed i termini per la loro elezioni;
- m) determina le aree di competenza per l'elezione dei Delegati Territoriali alla Direzione Nazionale;
- n) nomina i rappresentanti dell'UNASCA da inserire negli Organismi cui la stessa aderisce;
- o) nomina, in caso di scioglimento dell'Associazione, il Collegio dei Liquidatori secondo l'articolo 15.2;
- p) nomina, qualora ritenuto dal medesimo organo opportuno, consulenti e collaboratori esterni per l'attuazione dei propri compiti;
- q) nomina, su proposta del Presidente, un Responsabile di Segreteria che sovrintenda agli uffici e provveda al buon andamento dei servizi;
- r) propone alla Direzione Nazionale:
 - la quota associativa nazionale e la quota integrativa;
 - il bilancio di previsione e consuntivo redatto dal Segretario Amministrativo Nazionale;
 - le indennità ed i rimborsi spese;
 - il nominativo del Segretario Amministrativo Nazionale;
 - l'attribuzione di cariche onorifiche e/o di benemerenda;
- s) stabilisce la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno del Congresso;
- t) conferisce mandato al Presidente per la convocazione del Congresso e per indire le elezioni territoriali di rinnovo delle cariche dell'Associazione, definendo il termine di decadenza di coloro che le hanno rivestite.

Le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

ART. 9.5

I CONSIGLI NAZIONALI DI SETTORE

9.5.1- COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO.

I Consigli Nazionali di settore sono composti da:

- Segretari Nazionali;
- Vice Segretari Nazionali;
- Componenti le Segreterie Nazionali di settore;
- Coordinatori Regionali o Interregionali;
- Segretari Provinciali;
- Consiglieri Nazionali di settore eletti dalle Assemblee Provinciali di settore nel rispetto del seguente rapporto numerico:
 - un singolo Consigliere Nazionale di settore per Provincia con numero di associati inferiore o pari a 15;
 - un altro Consigliere Nazionale di settore al raggiungimento di ogni ulteriori 15 iscritti che superino la soglia della prima quindicina.

I Consigli Nazionali di settore vengono convocati dai Segretari Nazionali di settore almeno due volte l'anno.

Partecipano ai lavori dei Consigli Nazionali di settore, senza diritto di voto:

- gli altri componenti del Comitato di Presidenza e di Coordinamento;
- i Fiduciari Regionali o Interregionali;
- i Fiduciari Provinciali;
- I Commissari Straordinari.

9.5.2- FUNZIONI.

I Consigli Nazionali di settore hanno il compito di:

- discutere e deliberare in merito ai problemi della categoria;
- proporre l'importo di eventuali contributi straordinari o di settore al Comitato di Presidenza e di Coordinamento;
- ratificare la reintegrazione dei componenti delle Segreterie Nazionali;
- approvare o modificare il Codice Deontologico proposto dalle Segreterie Nazionali di settore;
- elabora la proposta di Codice Etico da sottoporre all'approvazione della Direzione Nazionale.

I Consigli Nazionali di settore eleggono, a scrutinio segreto, tra gli iscritti di settore:

- i Segretari Nazionali di settore;
- I Delegati Territoriale alla Direzione Nazionale.

I candidati a Segretario Nazionale di settore, nel porre la propria candidatura, dovranno presentare al Presidente dell'Assemblea il loro programma in forma scritta all'apertura dei lavori, indicando contemporaneamente i 6 (sei) componenti delle Segreterie Nazionali di settore e, fra questi, il Vice Segretario Nazionale di settore.

ART. 9.6

LE SEGRETERIE NAZIONALI DI SETTORE, I SEGRETARI NAZIONALI DI SETTORE ED I VICESEGRETARI DI SETTORE

9.6.1- IL SEGRETARIO NAZIONALE DI SETTORE.

Il Segretario Nazionale di settore è responsabile, nell'ambito delle linee delineate dal Congresso Nazionale e dai Consigli Nazionali di settore, dell'attuazione delle iniziative finalizzate alla valorizzazione degli aspetti etico-professionali nonché del ruolo socio-economico della categoria che rappresentano.

Nell'esercizio delle proprie funzioni è coadiuvato dal Vice Segretario Nazionale di settore e dai componenti delle

Segreterie Nazionali di settore.

Nei casi di impedimento, assenza e dimissioni, il Segretario Nazionale di settore è sostituito *ad interim* dal Vice Segretario Nazionale di settore per un termine di 90 (novanta) giorni, prorogabile di ulteriori 60 (sessanta) giorni.

In caso di dimissioni del Segretario Nazionale di settore, il Presidente convoca e presiede il Consiglio Nazionale di settore per l'elezione del nuovo Segretario Nazionale di settore. L'elezione dovrà essere formalizzata entro e non oltre 150 (centocinquanta) giorni dalla data delle dimissioni.

9.6.2- IL VICE SEGRETARIO NAZIONALE DI SETTORE.

Il Vice Segretario Nazionale di settore collabora con il Segretario Nazionale di settore nei limiti e nel rispetto delle linee da questi definite.

In caso di dimissioni, assenza o impedimento o per altro motivo si procederà secondo quanto stabilito dal Regolamento.

9.6.3 - LE SEGRETERIE NAZIONALI DI SETTORE.

9.6.3.1- COMPOSIZIONE

La Segreteria Nazionale di settore è composta da:

- il Segretario Nazionale di settore;
- il Vice Segretario Nazionale di settore;
- ulteriori 5 (cinque) componenti di settore.

9.6.3.2.- FUNZIONI.

La Segreteria Nazionale di settore costituisce l'organo esecutivo dei programmi e della politica di settore, come stabiliti nel Congresso e nei Consigli Nazionali.

La Segreteria Nazionale di settore:

- a) discute e delibera in relazione a problematiche politiche e tecniche che rivestano carattere di urgenza;
- b) coordina e supporta il Coordinatore Regionale od Interregionale di Settore in relazione a problematiche politiche, tecniche ed organizzative che abbiano rilevanza locale;
- c) nomina il Responsabile della Nautica di settore;
- d) nomina Commissioni di Studio e di Lavoro in relazione a problematiche ed argomenti preventivamente identificati;
- e) attribuisce specifici incarichi;
- f) propone al Comitato di Presidenza e di Coordinamento il bilancio di settore da sottoporre alla Direzione Nazionale;
- g) predisporre il Codice Deontologico e le modifiche da apportare allo stesso, proponendoli ai rispettivi Consigli Nazionali di settore per l'approvazione;
- h) definisce le modalità ed i termini per l'elezione del Coordinatore Regionale o interregionale di settore qualora la carica risulta vacante in corso di mandato.

La Segreteria Nazionale di settore è presieduta e convocata dal Segretario Nazionale di settore.

Qualora per dimissioni, impedimento o altra causa risulti ridotto il numero dei componenti della Segreteria, si procederà per la loro sostituzione, secondo quanto stabilito dal Regolamento.

ART. 9.7

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO NAZIONALE

Il Segretario Amministrativo Nazionale è responsabile dell'ufficio amministrativo della Sede Nazionale e risponde dell'amministrazione del patrimonio dell'Associazione Nazionale.

Può essere nominato anche tra soggetti estranei all'Associazione.

Il Segretario Amministrativo Nazionale:

- redige ogni anno obbligatoriamente il rendiconto economico e finanziario formato dal bilancio consuntivo generale e dai bilanci consuntivi settoriali;
- redige il bilancio preventivo generale e i bilanci preventivi settoriali;

- custodisce il fondo comune;
- provvede alla riscossione e ai pagamenti;
- può sottoscrivere, in rappresentanza dell'UNASCA, convenzioni e contratti aventi contenuto patrimoniale su delibera del Comitato di Presidenza e di Coordinamento;
- provvede al pagamento delle spese correnti nei limiti fissati dal Comitato di Presidenza e di Coordinamento su delibera dello stesso organo.

L'attività del Segretario Amministrativo Nazionale e le modalità operative dello stesso, sono regolate con delibera del Comitato di Presidenza e di Coordinamento.

Nei casi di dimissioni, impedimento od assenza, il Segretario Amministrativo Nazionale è sostituito dal Presidente per non oltre 6 (sei) mesi. Entro detto termine il Presidente convoca la Direzione Nazionale per procedere alla nomina del nuovo Segretario Amministrativo Nazionale.

ART. 9.8

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 9.8.1- COMPOSIZIONE

Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente, da 4 (quattro) membri effettivi e da 4 (quattro) supplenti eletti ai sensi dell'articolo 9.8.2.

ART. 9.8.2- ELEZIONE

Il Presidente viene eletto dal Congresso Nazionale.

In caso di dimissioni, impedimento o altra causa definitivi, il nuovo Presidente viene eletto dalla Direzione Nazionale.

I quattro membri effettivi e i quattro supplenti sono eletti dal Congresso Nazionale, per metà tra gli Associati del settore Autoscuole e per l'altra metà tra gli Associati del settore Studi, tramite il voto, rispettivamente, dei soli aventi diritto del corrispondente settore.

Le votazioni determinano una graduatoria per ciascun settore e in base ai voti ricevuti dai candidati sono proclamati i membri effettivi e quelli supplenti. A parità di voti è eletto il candidato più anziano.

In caso di dimissioni dei suddetti, ovvero di loro impedimento o altra causa, si provvede alla sostituzione facendo riferimento alla graduatoria che è risultata in sede di elezione.

ART. 9.8.3- COMPITI

Il Collegio dei Probiviri esamina, discute, valuta e giudica secondo equità, quale organo arbitrale irrituale, in materia di:

- interpretazione, applicazione, esecuzione ed osservanza di Statuto, Regolamento e Codice Deontologico; disciplina associativa, comportamento professionale, morale e deontologico degli Associati; controversie insorte tra gli Associati, ovvero tra gli Associati e gli Organi Collegiali dell'Associazione.

Nell'esercizio delle proprie funzioni il Collegio dei Probiviri svolge altresì la funzione di:

- Comitato Permanente per l'Applicazione del Codice Deontologico; Commissione Permanente per le Proposte di Modifica Statutaria e Regolamentare; Organo Consultivo del Presidente dell'UNASCA.

Nella veste di Commissione Permanente per le Proposte di Modifica Statutaria e Regolamentare il Collegio dei Probiviri può, su proposta del Comitato di Presidenza e di Coordinamento, essere integrato da un Segretario Provinciale, da un Coordinatore Regionale od Interregionale, da un Associato e da un componente il Comitato di Presidenza e di Coordinamento che vengano nominati dal Presidente dell'Associazione.

ART. 9.8.4- FUNZIONAMENTO

Il Collegio dei Probiviri è validamente costituito con la presenza del Presidente del Collegio e di almeno altri 2 (due) membri.

Ad avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 9.8.5 il Presidente del Collegio trasmetterà a tutti i membri effettivi gli atti ricevuti.

Successivamente il Presidente, a seguito di una propria valutazione della questione sottoposta ad esame, procederà alla convocazione dei soli 2 (due) membri appartenenti al settore Autoscuole, ovvero dei soli 2 (due) membri appartenenti al settore Studi qualora ritenga, a proprio giudizio, che la questione interessi il solo settore di riferimento. Al contrario, qualora ritenga che la questione interessi l'Associazione nella sua interezza, procederà alla convocazione dei 4 (quattro) membri effettivi.

Le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei convocati.

Quando il procedimento interessa un solo settore, a conclusione del medesimo viene inoltrata una copia della delibera ai membri effettivi non convocati.

Le riunioni del Collegio possono svolgersi altresì a mezzo di strumenti di comunicazione a distanza o informatici (quale teleconferenza o videoconferenza) ovvero mediante scambio di scritti a distanza (quali posta elettronica o altri sistemi informatici e telematici).

I membri supplenti subentrano in caso di dimissioni, assenza o impedimento di un componente effettivo. Il componente effettivo dimissionario, assente o impossibilitato sarà sostituito dal membro supplente che ha ottenuto il maggior numero di voti nella graduatoria di settore. In caso di astensione o ricasazione di alcuni dei suoi membri effettivi, per i motivi di cui all'art. 51 del Codice di Procedura Civile, i membri assenti, astenuti o ricasati vengono sostituiti con membri supplenti esclusivamente per quella determinata vertenza che ha dato luogo ad astensione o ricasazione.

Fuori dai casi espressamente elencati ai commi che precedono, i membri supplenti non hanno diritto di partecipare alle sedute del Collegio dei Probiviri.

ART. 9.8.5- PROCEDURA

L'avvio del procedimento disciplinare di valutazione ha luogo:

- su autonoma iniziativa del Collegio dei Probiviri;
- su motivata istanza scritta di un Associato o di un Organo;
- su incarico scritto di parti contrapposte.

Al momento dell'apertura del procedimento, l'Associato o l'Organo deferente deve contestualmente inviare copia dell'istanza all'Associato od Organo deferito.

Il Collegio dei Probiviri, ove ritenga che i fatti denunciati abbiano rilevanza, avvia formalmente il procedimento e ne dà comunicazione a mezzo telefax o e-mail, con attestazione di ricevimento, alle parti.

Entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, l'Associato o l'Organo deferito può inoltrare al Collegio dei Probiviri le proprie controdeduzioni, allegando la documentazione ritenuta rilevante, e richiedendo, qualora ritenuto opportuno, di essere sentito. Il rifiuto ingiustificato di rispondere è liberamente valutato dal Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri ha autonomi poteri di indagine ed audizione e può richiedere informazioni e documentazione all'Associato deferito indicando un termine per l'adempimento; il rifiuto ingiustificato di rispondere è liberamente valutato dal Collegio dei Probiviri.

La pronuncia deve essere emessa entro 90 (novanta) giorni dalla data di avvio del procedimento.

La pronuncia del Collegio dei Probiviri può essere impugnata innanzi alla Direzione Nazionale dai soggetti che hanno partecipato al procedimento entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decisione.

La proposizione dell'appello non sospende l'efficacia della sanzione adottata.

Qualora un Associato o un Organo individuale venga deferito da un Organo Collegiale, questi sarà sospeso da ogni attività associativa sino alla pronuncia definitiva del Collegio dei Probiviri.

Il procedimento di valutazione che riguardi Associati che siano componenti dei seguenti organi:

- Comitato di Presidenza e di Coordinamento ;
- Segreterie Nazionali di settore;
- Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e dei Bilanci;
- Collegio dei Probiviri,

è di esclusiva competenza della Direzione Nazionale che deve essere riunita entro 15 (quindici) giorni dalla data del deferimento.

Qualora il procedimento coinvolga uno o più componenti del Comitato di Presidenza e di Coordinamento, la convocazione della Direzione Nazionale deve essere fatta dal Presidente del Collegio dei Probiviri con urgenza e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dal deferimento.

ART. 9.8.6- SANZIONI

Il Collegio dei Probiviri, all'esito del procedimento disciplinare, può infliggere all'Associato od all'Organo assoggettato a procedimento disciplinare le seguenti sanzioni, secondo la gravità dell'atto di cui si è reso responsabile:

- il richiamo, con gli effetti stabiliti nel Regolamento;
- la destituzione dalla carica associativa ricoperta dall'Associato;
- la sospensione temporanea – da 3 (tre) a 12 (dodici) mesi – dall'esercizio dei diritti inerenti alla qualità di Associato, fermo restando l'obbligo di adempimento dei doveri relativi a tale qualità;
- l'espulsione.

L'Associato nei confronti del quale venga applicata la sospensione dall'Associazione, decade immediatamente da ogni incarico, centrale o periferico, interno o di rappresentanza dell'Associazione e potrà tornare a ricoprire incarichi solo a seguito di nuova elezione, ma, in ogni caso, non prima che siano trascorsi 12 (dodici) mesi dal termine della sospensione.

ART. 9.9

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E DEI BILANCI

Il Collegio dei Revisori dei Conti e dei Bilanci è costituito presso ogni Unione Provinciale e presso la Sede Nazionale.

Fanno parte del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Bilanci 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, eletti tra gli Associati, rispettivamente dall'Assemblea dell'Unione Provinciale e dal Congresso.

I membri supplenti subentrano in ogni caso di impedimento o cessazione di un componente effettivo.

I componenti del Collegio eleggono a scrutinio segreto, al proprio interno, il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti e dei Bilanci ha il compito di:

- effettuare la revisione, almeno quadrimestrale, della contabilità, esercitando su di essa una sorveglianza attiva, controllando le spese, i versamenti, il movimento presso gli istituti di credito, verificare la corretta gestione dell'Associazione sul piano economico-finanziario, proponendo al Segretario Amministrativo i criteri per migliorare la tenuta amministrativa e segnalando le eventuali deficienze;
- esaminare i bilanci consuntivi e presentare, nell'Assemblea dell'Unione Provinciale ed alla Direzione Nazionale, una relazione scritta sugli stessi.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

ART. 10

ORGANI REGIONALI E PROVINCIALI

ART. 10.1

LA SEGRETERIA REGIONALE ED INTERREGIONALE DI SETTORE E IL COORDINATORE REGIONALE O INTERREGIONALE DI SETTORE

10.1.1- LE SEGRETERIE REGIONALI OD INTERREGIONALI DI SETTORE.

10.1.1.1- COMPOSIZIONE.

Le Segreterie Regionali o Interregionali di settore sono composte, con riferimento alle zone territoriali di competenza, da:

- il Coordinatore Regionale o Interregionale di settore;
- i Segretari Provinciali di settore;
- i Consiglieri Nazionali di settore;
- i Fiduciari Provinciali di settore.

Le Segreterie Regionali o Interregionali di settore coordinano l'attività delle Segreterie Provinciali di settore.

10.1.2- I COORDINATORI REGIONALI O INTERREGIONALI DI SETTORE

I Coordinatori Regionali o Interregionali di settore sono eletti, con riferimento alle zone determinate dal Comitato di Presidenza e di Coordinamento, dai Segretari Provinciali e dai Consiglieri Nazionali di settore della Regione o delle Regioni interessate.

L'elezione avviene sui rispettivi territori secondo modalità e termini stabiliti dal Comitato di Presidenza e di Coordinamento.

Si può procedere all'elezione del Coordinatore Regionale o Interregionale di settore esclusivamente qualora siano stati raggiunti e siano rispettati i criteri numerici e le condizioni dettati dal Regolamento.

10.1.2.1- FUNZIONI.

I Coordinatori Regionali o Interregionali di settore rappresentano le Segreterie Nazionali di settore nella Regione o nelle Regioni di competenza; coadiuvano i Segretari Nazionali di settore nell'organizzazione delle zone di competenza.

Supportano i Segretari Provinciali di settore ove richiesto nei contatti locali con la P.A. e tengono le relazioni con gli Organi Pubblici Regionali.

Intervengono ed operano nell'ambito dei programmi e delle iniziative delle Segreterie Nazionali di settore, per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

Intervengono, di concerto con il Segretario Provinciale di settore e la Segreteria Nazionale di settore, per la bonaria composizione di problematiche sorte a livello locale.

Nelle Province in cui la Segreteria Provinciale di settore non è organizzata o si è sciolta, hanno il compito di costituirla nominando, di concerto con il Segretario Nazionale di settore il Fiduciario Provinciale.

In presenza di estensioni territoriali particolarmente vaste possono chiedere al Comitato di Presidenza e di Coordinamento di farsi coadiuvare, nell'espletamento dell'incarico, da un Associato incaricato per specifico territorio, di cui propongono il nominativo.

In caso di dimissioni, impedimento o altra causa, si procede a nuove elezioni con le modalità e nei termini statuiti dalla Segreteria Nazionale di settore.

Convocano, sentita la Segreteria Nazionale, almeno 2 (due) volte all'anno la Segretaria Regionale o Interregionale di settore, relazionando semestralmente alla Segreteria Nazionale di settore in merito all'attività svolta.

L'UNASCA ed i relativi Organi Nazionali non rispondono in alcun modo, neppure in via indiretta, delle obbligazioni di contenuto economico-patrimoniale, eventualmente assunte dai Coordinatori Regionali o Interregionali di settore. Ne consegue l'obbligo per costoro di tenere indenne l'UNASCA da qualsivoglia evento pregiudizievole che derivasse dalla gestione interna od esterna delle attività esercitate con la carica rivestita. Le specifiche saranno stabilite nel Regolamento.

ART. 10.2

IL COMITATO PROVINCIALE DI COORDINAMENTO

È costituito dai Segretari Provinciali di settore, dai Vice Segretari Provinciali di settore e dal Segretario Amministrativo Provinciale.

È presieduto alternativamente per un periodo di 6 (sei) mesi da uno dei due Segretari Provinciali di settore.

ART. 10.3

ASSEMBLEA PROVINCIALE DI SETTORE

L'Assemblea Provinciale di Settore è costituita da tutti gli iscritti di ciascun settore nel territorio di una determinata provincia.

Per procedere all'elezione del Segretario Provinciale di settore è necessario il raggiungimento del numero minimo di 10 (dieci) iscritti, salvo quanto stabilito all'articolo 10.6.2.

Le Assemblee Provinciali di settore sono presiedute dai rispettivi Segretari Provinciali, e devono essere convocate almeno 2 (due) volte l'anno e vengono costituite e svolte in ossequio a quanto stabilito dal Regolamento.

Le Assemblee Provinciali di settore hanno il compito di:

- discutere e deliberare su specifici argomenti del proprio settore, di ordine tecnico, politico ed operativo, nonché su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;

- proporre all'Assemblea dell'Unione provinciale la quota associativa provinciale;
- eleggere a scrutinio segreto:
 - a) il Segretario Provinciale di settore;
 - b) il Vice Segretario Provinciale di settore;
 - c) i Consiglieri Provinciali di settore;
 - d) i Consiglieri Nazionali di settore di cui all'articolo 9.5.1.;
 - e) i Delegati Provinciali al Congresso di cui all'articolo 9.3.2..

ART. 10.4

LA SEGRETERIA PROVINCIALE DI SETTORE, IL SEGRETARIO PROVINCIALE DI SETTORE ED IL VICE SEGRETARIO PROVINCIALE DI SETTORE

ART. 10.4.1- LA SEGRETERIA PROVINCIALE DI SETTORE.

ART. 10.4.1.1- COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO.

La Segreteria Provinciale di settore è composta:

- dal Segretario Provinciale di settore;
- dal Vice Segretario Provinciale di settore;
- dai Consiglieri Provinciali di settore.

La Segreteria Provinciale di settore è convocata e presieduta dal Segretario Provinciale di settore o, in mancanza di questi, dal Vice Segretario Provinciale di settore.

La Segreteria Provinciale di settore è validamente e legittimamente costituita se permane in carica la maggioranza dei suoi membri. In caso contrario la Segreteria Provinciale di settore decade dalle proprie funzioni rimanendo in carica esclusivamente per svolgere atti di urgente ed ordinaria amministrazione, comunque per un periodo di tempo non superiore a 30 (trenta) giorni. Entro tale termine, il Segretario Provinciale di settore deve convocare l'Assemblea di settore per il rinnovo delle cariche.

ART. 10.4.1.2- FUNZIONI.

La Segreteria Provinciale di settore ha funzioni esecutive e di direzione su questioni riguardanti l'ambito provinciale; organizza autonomamente il proprio operato assegnando incarichi e conseguenti responsabilità. Risponde all'Assemblea di settore della propria attività ed è in ogni caso tenuta ad uniformarsi alle deliberazioni degli organi centrali.

Le Segreterie Provinciali di settore sono Organo amministrativamente, patrimonialmente e fiscalmente autonomo, autonomamente responsabile per la propria gestione e le attività poste in essere.

L'UNASCA ed i relativi Organi Nazionali non rispondono in alcun modo, neppure in via indiretta, delle obbligazioni di contenuto economico-patrimoniale assunte dalle Segreterie Provinciali di settore, con conseguente obbligo per queste ultime di tenere indenne l'UNASCA da qualsivoglia evento pregiudizievole che derivasse dalla gestione interna od esterna delle Segreterie Provinciali stesse. Le specifiche saranno stabilite nel Regolamento.

ART. 10.4.2- I SEGRETARI PROVINCIALI DI SETTORE.

I Segretari Provinciali di settore hanno la rappresentanza legale di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile; convocano e presiedono le Assemblee Provinciali di settore e fanno parte di diritto del Congresso Nazionale e dei Consigli Nazionali di settore, nominano inoltre i Responsabili Provinciali della Nautica di settore.

Hanno facoltà, su delibera della Segreteria Provinciale di settore, di avvalersi di collaboratori esterni per l'assolvimento del proprio mandato.

Qualora, per dimissioni od altra causa, risulti vacante la carica di Segretario Provinciale di settore, la stessa viene assunta temporaneamente dal Vice Segretario Provinciale di settore, il quale entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data iniziale della *vacatio* convoca e presiede l'Assemblea Provinciale di settore per la nuova elezione.

ART. 10.4.3 - I VICE SEGRETARI PROVINCIALI DI SETTORE.

I Vice Segretari Provinciali di settore collaborano con i Segretari Provinciali di settore nella conduzione del settore di appartenenza.

In caso di dimissioni o assenza o impedimento, o per altro motivo si procederà secondo quanto stabilito dal Regolamento.

ART. 10.5

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO PROVINCIALE

Il Segretario Amministrativo Provinciale cura il buon andamento dell'amministrazione provinciale e ne è personalmente responsabile.

Il Segretario Amministrativo Provinciale ha il compito di:

- riscuotere le quote sociali ed i contributi straordinari;
- redigere ogni anno, obbligatoriamente, il rendiconto economico e finanziario formato dal bilancio consuntivo e dal bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dell'Unione Provinciale;
- custodire il fondo comune Provinciale;
- provvedere al pagamento delle spese deliberate dalle Segreterie Provinciali di settore e, per le spese correnti, al pagamento delle medesime nei limiti degli importi stabiliti dalle Segreterie Provinciali stesse;
- rimettere alla Sede Nazionale quanto di spettanza nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento.

Quando per dimissioni od altra causa la carica di Segretario Amministrativo Provinciale risulti vacante si procede secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento.

Qualora l'Unione Provinciale non provveda all'elezione del Segretario Amministrativo Provinciale, le sue funzioni vengono assolve, settorialmente, dal Segretario Provinciale di settore.

ART. 10.6

UNIONI PROVINCIALI

10.6.1- L'Unione Provinciale è costituita dagli iscritti con sede nella Provincia ed è, di norma, organizzata nei 2 (due) settori.

L'Assemblea dell'Unione si riunisce almeno 1 (una) volta l'anno.

10.6.2- I settori sono costituiti con un numero di imprese associate non inferiore a 10 (dieci). È data facoltà al Comitato di Presidenza e di Coordinamento, su proposta motivata del Coordinatore Regionale o Interregionale di settore o del Fiduciario Regionale di settore, di derogare a quanto previsto all'articolo 10.3., ponendo, eventualmente, limiti temporali alla deroga.

10.6.3- L'Unione Provinciale è Organo amministrativamente, patrimonialmente e fiscalmente autonomo, avente un proprio fondo comune costituito dalle quote provinciali ed autonomamente responsabile per le attività poste in essere.

L'UNASCA ed i relativi Organi Nazionali non rispondono in alcun modo, neppure in via indiretta, delle obbligazioni assunte dalle Unioni Provinciali con conseguente obbligo per queste ultime di tenere indenne l'UNASCA da qualsivoglia evento pregiudizievole che derivasse dalla gestione interna od esterna della Unione Provinciale.

10.6.4- Nell'ambito dell'Unione Provinciale viene costituito il Comitato Provinciale e di Coordinamento che vigila e promuove attività di aggregazione ed incontri fra le imprese Associate dei due settori e delibera l'assunzione di personale su proposta del Segretario Amministrativo Provinciale.

Il Comitato Provinciale e di Coordinamento è composto:

- dai Segretari Provinciali di settore;
- dai Vice Segretari Provinciali di settore;
- dal Segretario Amministrativo Provinciale.

Il Comitato Provinciale di Coordinamento è presieduto, alternativamente, per un periodo di 6 (sei) mesi, da 1 (uno) dei 2 (due) Segretari Provinciali di settore dell'Unione Provinciale.

Il Presidente convocherà e presiederà l'Assemblea dell'Unione ed il Comitato Provinciale di Coordinamento con le modalità previste per le Assemblee di settore.

10.6.5 - L'Assemblea dell'Unione Provinciale elegge:

- a) il Segretario Amministrativo Provinciale;
- b) il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti e dei Bilanci.

L'Assemblea dell'Unione Provinciale:

- approva ogni anno obbligatoriamente il rendiconto economico e finanziario formato dal bilancio consuntivo e dal bilancio preventivo, redatti dal Segretario Amministrativo Provinciale, nei termini previsti dal Regolamento;
- determina la quota associativa provinciale su proposta delle Assemblee Provinciali di settore.

Il Presidente del Comitato Provinciale e di Coordinamento può partecipare ai lavori dell'altra Segreteria di settore con diritto di parola e non di voto.

10.6.6- Le Unioni Provinciali, durante la loro vita, hanno il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento definitivo dell'Unione Provinciale si applica l'articolo 15.3 del presente Statuto.

ART. 10.7

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Il Commissario Straordinario è nominato dal Segretario Nazionale del settore competente sentito il Coordinatore Regionale o Interregionale di settore competente, quando vengono meno gli organi collegiali della Provincia.

Ha il compito di curare gli interessi della Segreteria Provinciale di settore, che rappresenta a tutti gli effetti, ed entro 6 (sei) mesi dalla nomina, convoca l'Assemblea Provinciale di settore per l'elezione dei nuovi organi collegiali.

ART. 11

CONFERENZE DEI CONSORZI

I Consorzi formati da imprese di settore possono chiedere l'affiliazione all'UNASCA.

I rappresentanti dei Consorzi affiliati costituiscono le Conferenze Nazionali di settore.

Le Conferenze Nazionali di settore vengono convocate e presiedute dai Segretari Nazionali di settore competenti, secondo le modalità stabilite dalla Direzione Nazionale che determina anche le modalità di affiliazione.

I compiti delle Conferenze sono:

- trattare gli argomenti specifici dell'attività consortile;
- formulare proposte ai rispettivi Consigli Nazionali di settore;
- coordinare esperienze e progettualità consortili al fine di programmarne lo sviluppo.

ART. 12

IL FIDUCIARIO REGIONALE O INTERREGIONALE DI SETTORE

Il Fiduciario Regionale o Interregionale è nominato dal Segretario Nazionale di settore interessato, sentiti i Segretari Provinciali di settore competenti, e dura in carica per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi e può essere confermato una sola volta.

Il Fiduciario Regionale o Interregionale è tenuto a seguire le direttive della Segreteria Nazionale per coordinare le Segreterie Provinciali costituite e per organizzare le Province ove non sia stata costituita la Segreteria Provinciale di settore.

Il Fiduciario Regionale o Interregionale rappresenta settorialmente l'UNASCA in ambito Regionale nella zona di competenza e partecipa, senza diritto di voto, ai Consigli Nazionali di settore.

La nomina del Fiduciario è revocabile in qualsiasi momento dal Segretario Nazionale di settore.

ART. 13

IL FIDUCIARIO PROVINCIALE DI SETTORE

Il Fiduciario è nominato dal Coordinatore Regionale o Interregionale di settore interessato di concerto con il Segretario Nazionale competente e dura in carica per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi e può essere confermato una sola volta.

Il Fiduciario è tenuto a seguire le direttive per organizzare la Provincia ove non sia stata costituita la Segreteria di settore.

Il Fiduciario, qualora nominato, rappresenta l'UNASCA in ambito provinciale e partecipa senza diritto di voto, ai Consigli Nazionali di settore.

La nomina del Fiduciario è revocabile in qualsiasi momento dal Segretario Nazionale di settore, previa consultazione con il Coordinatore Regionale o Interregionale competente.

TITOLO IV **DISCIPLINA STATUTARIA**

Art. 14 **CARICHE ISTITUZIONALI**

14.1- Le cariche istituzionali, ad eccezione del Segretario Amministrativo Nazionale, sono riservate esclusivamente ai rappresentanti ai fini associativi delle imprese Associate.

Chi riveste in seno all' UNASCA cariche di rappresentanza non può assumere connotazioni politiche.

La durata delle cariche istituzionali è fissata in 4 (quattro) anni o comunque fino alle nuove elezioni che sono indette su tutto il territorio ai sensi dell'art. 9.4.2, secondo periodo, lettera t), ai fini della convocazione del Congresso Nazionale.

Gli Associati eletti a ricoprire una carica periferica prevista dal presente Statuto decadono definitivamente dalla carica qualora sia spirato il termine per il rinnovo delle cariche sul territorio ai fini della convocazione del Congresso Nazionale.

Qualora in vigenza del mandato di una carica istituzionale sia necessario sostituire l'eletto per ragioni previste dal presente Statuto, il subentrante rimane in carica fino all'originaria scadenza del mandato stesso.

In caso di parità di voti è preferito il più anziano di età.

14.2- L'Associato non può ricoprire cariche in entrambi i settori.

L'Associato eletto ad una carica incompatibile con quella già ricoperta esercita il diritto di opzione.

Gli Associati eletti in campo Nazionale e Regionale non possono ricoprire cariche a qualsiasi livello in enti o strutture anche di carattere economico che perseguono finalità analoghe, complementari o contrastanti con quelle associative.

I componenti del Comitato di Presidenza e di Coordinamento, del Collegio dei Probiviri, dei Revisori dei Conti, delle Segreterie Nazionali di settore, i Coordinatori Regionali o Interregionali di settore, i Fiduciari Regionali o Interregionali non possono ricoprire all'interno dell'Associazione alcuna altra carica elettiva.

Decadono dalla carica rivestita i componenti che ingiustificatamente non partecipano per 2 (due) volte nell'arco di 12 (dodici) mesi alle riunioni dell'Organo a cui appartengono.

Decade dalla carica l'eletto che non sia più titolare o rappresentante ai fini associativi dell'impresa Associata.

Decadono le Segreterie Provinciali di settore ed il relativo Segretario nel caso di non raggiungimento, alla data del 30 aprile di ogni anno, del numero minimo di 10 (dieci) iscritti o dei requisiti in deroga ai sensi, dell'articolo 10.6.

Decade il Coordinatore Regionale o Interregionale di settore nel caso di non raggiungimento, alla data del 31 maggio di ogni anno, del numero minimo di Segreterie Provinciali costituite richieste per l'elezione a tale carica.

14.3- Gli Organi periferici che disattendono le loro funzioni vengono sospesi, in via cautelativa, dal Comitato di Presidenza e di Coordinamento.

La sospensione deve essere esaminata entro 15 (quindici) giorni dal Collegio dei Probiviri.

Per sfiduciare ogni Organo o carica associativa, occorre convocare l'Assemblea elettiva su istanza di almeno 1/3 (un terzo) degli aventi diritto.

14.4- Tutti gli Organi Collegiali possono anche essere convocati in via straordinaria su richiesta scritta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti, secondo modalità e termini stabiliti dal Regolamento.

ART. 15

VICENDE MODIFICATIVE ED ESTINTIVE

15.1- Il presente Statuto può essere modificato e/o integrato dal Congresso Nazionale quando è presente la maggioranza assoluta, ovvero la metà più uno, degli aventi diritto.

Le modifiche e/o integrazioni devono essere approvate con la maggioranza qualificata, ovvero i 2/3 (due terzi), dei presenti aventi diritto al voto.

15.2- Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dal Congresso Nazionale, su richiesta di almeno 2/3 (due terzi) degli iscritti, con la maggioranza qualificata di almeno 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto. In tal caso, il Comitato di Presidenza e di Coordinamento nomina un Collegio di Liquidatori composto da almeno 3 (tre) membri e ne individua i poteri.

15.3- Il patrimonio dell'associazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Durante la vita dell'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 16

NORME TRANSITORIE E FINALI

16.1- Le disposizioni modificate con rinvio espresso alla disciplina del Regolamento rimangono in vigore fino all'approvazione del nuovo Regolamento.

Le modifiche apportate al presente Statuto entrano in vigore dopo l'approvazione da parte del Congresso.

Fino a tale data restano in vigore le attuali previsioni.

16.2- Le situazioni pregressuali rimangono in vigore, ai fini elettorali e procedurali, fino alla fine dei lavori congressuali e dei Consigli Nazionali di settore che esprimono le nuove Segreterie Nazionali di settore.

16.3- Entro e non oltre sei mesi dalla data di approvazione del presente Statuto il Collegio dei Probiviri predispone il nuovo regolamento da sottoporre all'approvazione della Direzione Nazionale.

16.4- L'elezione dei Delegati Territoriali alla Direzione Nazionale in occasione dei Consigli Nazionali di settore del giorno 4 dicembre 2011 avverrà con riferimento alle seguenti aree territoriali:

- 1) **PIEMONTE, LIGURIA, VALLE D'AOSTA;**
- 2) **LOMBARDIA;**
- 3) **VENETO, TRENTINO-ALTO ADIGE, FRIULI VENEZIA GIULIA;**
- 4) **EMILIA ROMAGNA, MARCHE;**
- 5) **TOSCANA, SARDEGNA;**
- 6) **LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO;**
- 7) **CAMPANIA, CALABRIA;**
- 8) **PUGLIA, MOLISE, BASILICATA;**
- 9) **SICILIA.**

16.5 Il Comitato di Presidenza e di Coordinamento dovrà riproporre il bilancio preventivo 2012, fermi restando la quota associativa nazionale e la quota integrativa, il valore finale del conto economico e il prospetto di bilancio, adeguandolo ai nuovi criteri stabiliti dal presente Statuto e sottoponendolo all'approvazione della prossima Assemblea della Direzione Nazionale.

16.6 Trascorsi sei mesi dalla data di approvazione del presente Statuto il Comitato di Presidenza e di Coordinamento indice le elezioni dei Coordinatori Regionali o Interregionali di settore. Per procedere alle elezioni è necessario che nella zona corrispondente sia raggiunta la costituzione di un numero di Segreterie Provinciali di settore pari ad almeno il 30% delle Province presenti nel territorio di competenza, con un minimo di 2 (due) per le zone di riferimento che presentano fino a 6 (sei) Province.

Fino alla convocazione delle elezioni gli attuali Segretari Regionali o Interregionali di settore assumono le funzioni di Coordinatori Regionali o Interregionali di settore.

Quanto non previsto dal presente Statuto si intende regolamentato dalle norme del Codice Civile.